



**Oggetto: Comune di Porto Azzurro (LI) - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della "Disciplina del Piano" del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno relativa alla conformazione del Piano Operativo.**

**3<sup>a</sup> seduta del 26/07/2021**

Il giorno 26/07/2021 sono convenuti e presenti in videoconferenza i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti convocati con nota del 21/05/2021, prot. n. 223705:

per la **Regione Toscana**, arch. Marco Carletti, Dirigente del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio e ad interim Dirigente del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, con funzioni di Presidente; arch. Cecilia Berengo, P.O. nel Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; arch. Manuela Casarano, Funzionario del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio; arch. Alessandro Marioni, P.O. del settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio;

per la **Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno**, arch. Maria Irene Lattarulo all'uopo delegata; arch. Cristina Bronzino.

Alla riunione sono inoltre invitati e presenti:

per il **Comune di Porto Azzurro**: arch. Nicola Ageno responsabile del procedimento, il progettista arch. Giovanni Giusti, l'agronoma Elisabetta Norci, geol. Mauro Ceccarelli.

La Conferenza avvia i propri lavori alle ore 09:40

### **Verbale della Riunione**

In via preliminare la Conferenza ripercorre le diverse fasi del procedimento e ricorda gli esiti del verbale della precedente seduta della Conferenza paesaggistica svoltasi in data 26/02/2021, in esito della quale la Conferenza aveva richiesto di effettuare approfondimenti ed integrazioni.

Con nota pervenuta al protocollo n. 189577 in data 29/04/2021, l'Amministrazione comunale ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2021 di approvazione del Piano Operativo, rendendo disponibili tramite link i relativi allegati (<https://we.tl/t-tUlpSOVwAh>), e ha chiesto l'attivazione della terza seduta della Conferenza Paesaggistica, ai fini della conclusione del processo di conformazione al PIT-PPR.

In data 15/07/2021 con nota prot. reg. n. 293738, l'A.C. ha trasmesso i codici md5 relativi alla documentazione completa del Piano Operativo, specificando che la stessa può essere scaricata al seguente link permanente:

<https://www.comuneportoazzurro.li.it/piano-operativo-comunale-poc-approvazione-ai-sensi-dellart-19-della-l-n-65-2014-e-smi/>

La documentazione è costituita dai seguenti elaborati:

- Allegato-1A.a\_Tav1\_PdF\_1985\_compressed.pdf

- 4063950e21542f0a5b30cab91569943a
- Allegato-1A.b\_Tav3\_PdF\_1985.pdf  
0dd95929ab8e3dd7f3dfcf64e44b6a61
  - Allegato-I-Schede-Norma.pdf  
c562ed8c415cca83422c5e79edc557bb
  - Allegato-Relazione-quantitativa-e-qualitativa-vegetazione-comparto-5.pdf  
5a8d97817e410b9a8747ce8c697e1e0b
  - CC-015-2021-piano-operativo-comunale-poc.approvazione.pdf  
eedd9cdcd5160686619b966d05d981a5
  - Controdeduzioni-geologica-2.pdf  
8176fd03b15a3f5f8e2cb1ea22158bd7
  - Controdeduzioni-geologica-3.pdf  
482217d28a5e6628ec96b65ce1e1bd3c
  - Controdeduzioni-geologica-4.pdf  
8c953afab7a803664159b4615f159453
  - Controdeduzioni-relazione-geologica.pdf  
ddf54c4dd8452a12026647968fa18dec
  - Dichiarazione-di-sintesi.pdf  
90d865a90178dbb73a0a6974592f9787
  - Disposizioni-per-la-programmazione-degli-interventi-volti-all-abbattimento-delle-barriere-architettoniche.pdf  
042ad02ed61fd11037c5e5ed980a9a64
  - Documento-Controdeduzioni.pdf  
0212346deda12ed3f54fb6318abb5127
  - Elaborato-Art-3-comma-4-Accordo-MIBACT-Regione.pdf  
f54b7d4b89eb6079ad83e5b3cda36150
  - Fattibilita-geologica.pdf  
88f80d9173174b08f3705473a4ef105c
  - Fattibilita-idraulica.pdf  
46d3a8a5d122bb2ae113eac6ce200059
  - Interventi-idraulici.pdf  
669714c90ecbc45d338e38fa0ef3154a
  - Istruttoria-Elaborato-7B-PIT-PPR.pdf  
a1ee0a294d446ae5df78633999996168
  - Note-Integrazioni-POC-1.pdf  
972f0eb3be64beadbff1e70b010f302d
  - Note-Integrazioni-POC-2.pdf  
73c67d5f1099627336d39ae71ae103d3
  - NTA.pdf  
eb52abc8384b0100571997d5e226729b
  - Osservazioni.pdf  
b90b706cadb4ced710d2ec18c8a3e1e5
  - Parere-Autorita-Bacino.pdf  
93f363cd32eabc3d5eff3b6703c434c9
  - Parere-Genio-Civile.pdf  
c43596a0ae21156f1fb1a66e926a4181
  - PARERE-RUP-POC.pdf  
8e1a82fcb3ac40f9ff700a4cc8c4f34
  - Pericolosita-geologica.pdf  
a27fa3ab03788b22658d814a9219ecec0
  - Pericolosita-idraulica.pdf  
1c6ed5e82d918c1c3250a9bce34b426c
  - Rapporto-Ambientale\_compressed.pdf  
6ba43d080c9f8c39bbf510eb0a98319d
  - RAPPORTO-GARANTE-POC.pdf  
6aca9245bebc483094c4870782a54018
  - Relazione.pdf

- 1738a4f28efb9d2c1dd38daef95bbc59
- Relazione-Geologica.pdf  
799a2bd9f2364c3ab6de785feeb5a92
- Sintesi-non-tecnica.pdf  
2bba1a7aa16c36e40c2fe5ad79c5a6c5
- Studio-di-Incidenza.pdf  
e3d08efef8db9967e23a53a7fded90e1
- TAV-1A\_compressed.pdf  
055c778fc4841775ef1380320324632b
- TAV-1B\_compressed.pdf  
ce13ce2b47eaa9add84c671617080e4d
- TAV-1C\_compressed.pdf  
78dec0d89298a705a8e29fc96005b9e7
- TAV-2\_compressed.pdf  
41c9e37c3944d7a94977176e5f0b36b2
- TAV-3\_compressed.pdf  
44f079d87088771df89541f7508c994f
- TAV-CS1.pdf  
9b799b01514de62d7440adc94c225f98
- TAV-CS2.pdf  
c172c9446a3694cfd32a1128bc2089f4
- TAV-CS3.pdf  
6b8e2e11036e491341cc094af836fb38
- TAV-CS4.pdf  
32f635b6cd31d7aa7cf11cc2a7251854

La Conferenza, vista la documentazione in atti, con riferimento a quanto evidenziato nella precedente seduta, prende atto che:

- In merito alla verifica di sussistenza del vincolo relativo al corso d'acqua Fosso Serra, la Conferenza nella precedente seduta ha confermato che, pur risultando vincolato nella cartografia del PIT-PPR, non è presente nell'allegato E, nell'allegato L, né nella Del. C.R. 95/86, pertanto non risulta vincolato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004.  
Risulta necessario definire, congiuntamente alla Soprintendenza, le modalità di perfezionamento della procedura di ricognizione dei vincoli Galasso.
- Relativamente all'elaborato "Tav. 1A - Beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs 42/2004", sono stati rappresentati gli ambiti di esclusione dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/04, corrispondenti alle zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985, previa digitalizzazione e georeferenziazione della tavola originale n. 1 del Programma di Fabbricazione approvato con DGRT n. 3556 del 9 aprile 1985, in scala 1:5000.  
Le riproduzioni digitali delle tavole originali del Programma di Fabbricazione, la citata Tav. 1 e la Tav. 3 (legenda), sono state allegate agli elaborati del Piano Operativo (Allegati 1A.a e 1A.b).
- Nel documento "Note integrazioni POC 2", l'A.C. afferma di recepire in toto l'individuazione dei *Territori coperti da foreste e da boschi* contenuta nel PIT-PPR, rinviando alla formazione del Piano Strutturale un eventuale aggiornamento di dettaglio e, in relazione ai "siti di interesse archeologico e paleontologico", di cui all'art. 31 delle N.T.A., ne richiama "il valore di segnalazione "cautelativa" relativa a beni non interessati da vincoli e derivante dai precedenti strumenti urbanistici, in attesa di successivi approfondimenti" in sede di redazione di P.S..
- In riferimento all'individuazione nella Tav. 1A dei **beni architettonici tutelati ai sensi della parte seconda del Codice**, l'A.C. precisa che la Tav. 1A è stata integrata in base alle informazioni presenti nei database regionali in rete e che, in sede di formazione del P.S., verranno svolti opportuni approfondimenti, anche attraverso l'acquisizione della documentazione disponibile presso l'Ufficio Vincoli della Soprintendenza.
- In merito alla previsione di cui al **Comparto n. 1 – UTOE 2 – Ambito di espansione urbana in località Bocchetto**, è stato prodotto un nuovo schema direttore che, come si legge nella relativa scheda norma,

*“prevede una più ampia fascia di verde pubblico lungo il Fosso di Monserrato ed in connessione con il sistema delle aree di connessione ecologica all’intorno, in modo da valorizzare e potenziare il sistema delle relazioni ambientali e paesaggistiche con il Parco dell’Arcipelago, la ZPS “elba orientale” e la costa, promuovendone la fruizione sostenibile anche attraverso il collegamento con la rete dei percorsi pedonali del territorio. Contestualmente è stata rivista l’organizzazione della nuova viabilità, eliminando la rotatoria e l’accesso dalla S.P. 26, ed è stata ridimensionata l’area interessata dai previsti insediamenti di edilizia sociale (PEEP)”*.

È stato specificato che *“la realizzazione degli spazi a verde pubblico e i percorsi ciclo/pedonali di connessione sono propedeutici alla realizzazione agli interventi edilizi. Le aree destinate a parcheggio e i percorsi ciclo/pedonali devono essere realizzati con il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili che evitino l’impermeabilizzazione dei suoli”*. Lo schema direttore è definito nella scheda norma come *“prescrittivo”*.

La Regione valuta la nuova proposta migliorativa rispetto alla precedente.

- In relazione al **Comparto n. 5 – UTOE 2 - Nuova struttura ricettiva in loc. Travaglio**, l’A.C. ha confermato la previsione, prevedendo un ridimensionamento dell’intervento (da 800 a 500 mq) ed una loro diversa conformazione, al fine di garantirne una maggiore integrazione paesaggistica e percettiva, con la previsione di un unico fabbricato a due livelli, *“disposti secondo un andamento a gradoni in coerenza e continuità con l’andamento morfologico del terreno”*.

Secondo l’A.C., l’intervento costituisce *“l’occasione ed il presupposto per la riqualificazione e la valorizzazione complessiva dell’area, sia sotto il profilo strettamente naturalistico e paesaggistico che sotto quello della fruizione pubblica, andando a costituire un elemento significativo del più ampio sistema delle aree a verde e della rete dei percorsi pedonali del territorio, in connessione ed integrazione con quanto previsto dall’adiacente Comparto 1”*.

La realizzazione dell’intervento è subordinata alla preventiva riqualificazione di tutto lo spazio occupato dalla pineta esistente, attualmente in stato di abbandono e di degrado, come documentato dalla *“Relazione descrittiva della consistenza quanti e qualitativa della vegetazione presente nel comparto n. 5”*, redatta dalla Dott. Agr. Elisabetta Norci e assunta come allegato agli elaborati di P.O.. È prevista la sostituzione delle piante arboree non più recuperabili per le condizioni di instabilità, motivi fitosanitari etc, con altre dello stesso genere e specie (*Pinus pinea*), di dimensione non inferiore a 25 cm di circonferenza del tronco; è prevista anche la potatura ed il risanamento di tutte le altre piante valutate stabili e quindi destinate a rimanere. Gli elaborati di progetto dovranno essere accompagnati da censimento delle piante esistenti, ciascuna con una valutazione dello stato fitosanitario e di stabilità, tavole e relazioni esplicative dei criteri progettuali.

Le aree di pineta riqualificata dovranno essere destinate a parco di uso pubblico per una superficie non inferiore al 30% della superficie complessiva del comparto, come rappresentato nella *“Tav. 3 – Quadro di dettaglio dell’urbano”* del Piano Operativo. È, inoltre, prevista la realizzazione di percorsi pedonali di connessione con le vicine aree di Bocchetto e Barbarossa. È stato specificato che *“la realizzazione degli spazi a verde pubblico e i percorsi ciclo/pedonali di connessione sono propedeutici alla realizzazione agli interventi edilizi. Le aree destinate a parcheggio e i percorsi ciclo/pedonali devono essere realizzati con il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili che evitino l’impermeabilizzazione dei suoli”*.

Nella scheda norma è, inoltre, specificato che *“A seguito delle valutazioni paesaggistiche svolte in sede di Piano Attuativo, il dimensionamento potrà essere ridimensionato rispetto a quanto previsto dalla Scheda Norma”*.

In considerazione del valore prescrittivo dello schema direttore che prevede un solo fabbricato, la Conferenza segnala un refuso nella scheda norma, dove nella sezione *“Obiettivi del Piano Operativo”* si dice che la struttura ricettiva sarà *“articolata in un polo di servizi/reception e moduli di accoglienza autonomi”*.

La Regione valuta le modifiche e le integrazioni introdotte migliorative, ma, dato il valore paesaggistico dell’area e considerato che l’intervento è sottoposto a Piano Attuativo, si riserva di approfondire le valutazioni paesaggistiche in sede di conferenza ai sensi dell’art. 23 c.3.

- In riferimento alla previsione di cui al **Comparto n. 3 - UTOE 7 - Ambito di riqualificazione ricettiva in loc. Barbarossa (Piano Guida)**, è stata integrata la Scheda Norma riportando gli interventi di adeguamento e/o ampliamento previsti per le singole strutture ricettive ed il relativo dimensionamento, già indicato nelle NTA e nello schema direttore, e precisando che tali interventi ricomprendono anche gli ampliamenti unatantum previsti dalla Variante al PdF del 2004.

Per i campeggi esistenti è stato precisato che sono ammessi interventi di riqualificazione ambientale e funzionale senza aumento di superficie utile né di piazzole o posti letto, nel rispetto di quanto già previsto all’art. 49 comma 2 delle NTA.

È stato corretto il comma 2 dell'art. 49 – Campeggi (Sottozona F), sostituendo il limite del 10% degli incrementi della superficie coperta con il 5%, così come previsto alla Scheda dei sistemi costieri n. 11 “Sistema Elba” del PIT-PPR.

- Anche nella scheda norma relativa al **Comparto 4 – UTOE 7– Ambito di riqualificazione ricettiva in loc. Reale**, è stato specificato che nel dimensionamento degli interventi di adeguamento funzionale sono compresi gli interventi per l'adeguamento dei servizi previsti dalla Variante al PdF del 2004 e che *“Per i campeggi ricadenti all'interno del vincolo paesaggistico dei territori costieri, sono ammessi interventi di riqualificazione ambientale e funzionale strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica mediante la dotazione di servizi ed attrezzature complementari nonché di spazi comuni, la razionalizzazione dell'organizzazione distributiva interna, la realizzazione di percorsi protetti per l'accesso, la sosta ed il collegamento pedonale all'arenile, la realizzazione di opere di sistemazione ambientale atte a migliorare la qualità dell'insediamento ed il suo inserimento visivo nel contesto delle strutture di servizio”*.  
È stato, inoltre, precisato che il riferimento alla “struttura a servizi” menzionata al punto 1) della scheda norma è un errore materiale, pertanto è stato eliminato.
- In relazione alla richiesta della Soprintendenza di prevedere uno Schema Direttore per ogni previsione, l'A.C. evidenzia che *“tali Schemi Direttori sono stati predisposti per le previsioni di maggiore rilevanza riguardo all'estensione, al dimensionamento ed all'ubicazione degli ambiti interessati (Comparti 1, 3, 4 e 5 dell'Allegato I – Schede Norma), essendo i restanti ambiti di trasformazione relativi a Piani Attuativi convenzionati (Comparto 2) o ad interventi a carattere puntuale circoscritti al recupero e/o alla trasformazione di singoli edifici o complessi edilizi”*.
- Relativamente all'**area destinata alla distribuzione e stoccaggio carburanti** individuata lungo la S.P. 26 (tavola n. 2 “Quadro generale delle previsioni”), individuata nella Tav. n. 2 del P.O. e disciplinata all'art. 41 delle N.T.A., nel documento “Note integrazioni POC 2”, l'A.C. precisa che tale area non è di nuova previsione, ma interessa un'attività esistente ed autorizzata e che pertanto è stato specificato ed integrato in tal senso il comma 6 dell'art. 41.  
La Conferenza rileva che nell'ultima versione nelle N.T.A., trasmessa ai fini della presente seduta, non risulta tale modifica.
- In merito alla previsione di **struttura a carattere non permanente al servizio stagionale dell'utenza balneare e turistica** prevista in loc. Mola e disciplinata dall'art. 40 comma 3 delle N.T.A., nel documento “Note integrazioni POC 2”, l'A.C. specifica che tale struttura dovrà essere smontata e rimossa al cessare dell'attività e che il comma 3 dell'art. 41 è stato integrato in tal senso.  
La Conferenza rileva che nell'ultima versione nelle N.T.A., trasmessa ai fini della presente seduta, non risulta tale modifica.
- In relazione alla richiesta della Soprintendenza di esplicitare la specifica disciplina paesaggistica per le **aree interne al perimetro del Parco nazionale Arcipelago Toscano**, l'A.C. evidenzia *“la competenza esclusiva dell'Ente Parco nella pianificazione delle stesse, peraltro più volte affermata e ribadita dallo stesso Ente nei propri contributi alla formazione degli strumenti di pianificazione comunali approvati ed in itinere, ritenendo inefficace qualsiasi disposizione del Piano Operativo che vada oltre il mero richiamo all'osservanza della disposizioni del PIT-PPR, che dovranno eventualmente essere opportunamente approfondite e declinate attraverso l'aggiornamento del Piano del Parco, strumento che supera e sostituisce ogni strumento di pianificazione comunale”*.

Il rappresentante della Soprintendenza richiama i contenuti del contributo anticipato per mail con nota prot. della Soprintendenza del 26/07/2021, che viene allegato al presente verbale, evidenziando la permanenza di alcune criticità già segnalate in occasione delle precedenti sedute della Conferenza e che, a parere dell'Ente, occorre risolvere ai fini del procedimento di conformazione del POC alla Disciplina Statutaria contenuta nel PIT-PPR.

Alle ore 10:45 interviene in Conferenza l'arch. Cecilia Berengo, PO del Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio.

La Regione evidenzia la necessità, in caso di conferma di parere negativo da parte della Soprintendenza, di esplicitare i contrasti con il quadro normativo e le possibili soluzioni per superarli.

La Conferenza interrompe i lavori alle ore 11:30 e li aggiorna alle ore 12:30.

Alla ripresa dei lavori intervengono anche l'arch. Bronzino della Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e l'arch. Alessandro Marioni, PO del Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio.

La Soprintendenza sottolinea le criticità paesaggistiche relative al **Comparto n. 5 – UTOE 2 - Nuova struttura ricettiva in loc. Travaglio** e per il **Comparto n. 11 – UTOE 6 - Area per attività ippoterapiche in località Pontecchio**, evidenziando in particolare i profili di possibile contrasto di quest'ultima previsione con la prescrizione della Scheda Sezione 4 relativa al D.M. 16/08/1952 “*3.c.4. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato*”.

L'arch. Marioni sottolinea che tale previsione è stata ritenuta conforme a quanto previsto dall'art. 25 co. 5 della L.R. 65/2014 dalla conferenza di copianificazione che si è svolta il giorno 11/01/2019, che non si configura come un nuovo nucleo isolato rispetto al territorio urbanizzato e che la destinazione ad attività ippoterapiche, con le opportune indicazioni, opere di mitigazioni ed il corretto inserimento paesaggistico degli interventi ammessi, si presenta consona al contesto rurale in cui è stata inserita e proposta.

La Soprintendenza, al fine di addivenire ad un parere positivo di conformità, propone di apportare le seguenti **integrazioni** alle seguenti schede norma:

#### – **Comparto n. 5 – UTOE 2 – Nuova Struttura ricettiva in loc. Travaglio**

Il Piano Attuativo dovrà essere orientato a:

- razionalizzare, rispetto alla morfologia del territorio, l'inserimento del nuovo volume edilizio e la creazione dei percorsi di collegamento tra questo e la viabilità pubblica, limitando la creazione di spazi pertinenziali e le interferenze con le masse arboree attualmente presenti;
- preservare la leggibilità e l'unitarietà dell'apparato vegetativo che qualifica il comparto, riducendo, anche nell'ambito del parco pubblico previsto, i percorsi ciclabili e pedonali di collegamento interni al comparto e gli spazi di sosta.

#### - **Comparto n. 11 – UTOE 6 - Area per attività ippoterapiche in località Pontecchio**

Il Piano Attuativo dovrà dimostrare il rispetto della prescrizione n.3.c.4. della Sezione 4 relativa al D.M.16/08/1952 - G.U. 222 del 1952dec attraverso:

- la riduzione e razionalizzazione delle volumetrie e della superficie edificabile: l'impianto planimetrico dovrà basarsi su uno studio del patrimonio edilizio sparso presente nel contesto, individuando la matrice di sviluppo, i rapporti dei volumi con i singoli lotti, con la viabilità principale e con la con i segni e gli assetti figurativi della maglia agraria, le gerarchie di aggregazione dei fabbricati, le relazioni spaziali-funzionali dei nuovi volumi con le aree e con gli spazi pertinenziali, impedendo da un lato saldature lineari con le preesistenze, dall'altro la creazione di “nucleo isolati” decontestualizzati;
- una quantificazione delle superfici previste, che dovranno essere comprensive di tutti i volti tecnici e accessori; non sarà consentita l'impermeabilizzazione del resto del lotto, che dovrà mantenere inalterati gli attuali caratteri paesaggistici;
- uno studio specifico delle emergenze paesaggistiche presenti nel contesto, e la dimostrazione del rispetto delle visuali principali *da e verso*;
- la rimozione di tutte le strutture realizzate al cessare dell'attività.

La Soprintendenza ribadisce altresì la necessità che siano rimandate alle fasi successive di formazione del PSI le esclusioni dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/04, mostrate nella Tav. 1A, di alcuni ambiti per i quali risulta indispensabile verificare la rispondenza delle perimetrazioni delle zone territoriali omogenee A e B al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

### **Tutto ciò premesso**

#### **Richiamato:**

- il co. 4 dell'art. 145 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: “*4. I comuni, [...] conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, [...]*”.
- il co. 5 dello suddetto articolo: “*5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.*”
- il co. 1 dell'art. 31 della L.R. 65/2014 e s.m.i.: “*1. Con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, agli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni e alle relative varianti che costituiscono*

*adeguamento e conformazione al piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143, co. 4 e 5, dell'art. 145, co. 4 e dell'art. 146, co. 5 del Codice, la Regione convoca una conferenza di servizi, detta "conferenza paesaggistica", a cui partecipano la Regione e gli organi ministeriali competenti. Alla conferenza sono invitati le province interessate o la città metropolitana e i comuni. La conferenza paesaggistica è regolata dalle disposizioni di cui al presente articolo e in base ad appositi accordi stipulati con gli organi ministeriali competenti ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241."*

- l'Accordo tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana, stipulato in data 16/12/2016 e successivamente aggiornato in data 17/05/2018, che ha sostituito il precedente.

**Richiamato, altresì:**

- il co. 1 dell'art. 20 della Disciplina di Piano del PIT-PPR: *"Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, [...], si conformano alla disciplina statutaria del piano, perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.145 del Codice"*.

- il co. 5 dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT-PPR: *"5. La valutazione della conformazione o dell'adeguamento dell'atto è effettuata: a) dagli organi ministeriali competenti e dalla Regione in forma congiunta per le parti che riguardano i beni paesaggistici; b) dalla Regione per le parti diverse da quelle di cui alla lettera a)."*

**Conclusioni**

**La Conferenza**, sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune e riportata in narrativa, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti e all'esito sia delle valutazioni odierne che delle precedenti sedute, con specifico riferimento alle condizioni poste dagli organi ministeriali ai fini della conformazione dello strumento, **esprime parere positivo ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT-PPR alla verifica di conformazione del Piano Operativo del Comune di Porto Azzurro approvato con D.C.C. n. 15 del 26/04/2021, con le seguenti prescrizioni:**

- che siano apportate le integrazioni alle schede norma, così come sopra richieste dalla Soprintendenza;
- per le previsioni legate ai Piani attuativi, la verifica della progettazione alla scala di dettaglio sia attuata ai sensi dell'art. 23, comma 3, della "Disciplina di piano";
- resta fermo che il parere della Soprintendenza, da formularsi nel procedimento autorizzatorio ai sensi dell'art. 146 del Codice, in riferimento ai singoli interventi dei Piani attuativi e agli interventi non normati alla scala di dettaglio nelle NTA dello strumento, da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Codice e del PIT-PPR, continua ad avere natura obbligatoria e vincolante.


La Conferenza termina i propri lavori alle ore 13:20.

per la Regione Toscana

arch. Marco Carletti \_\_\_\_\_

per la Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Pisa e Livorno

arch. Maria Irene Lattarulo \_\_\_\_\_





*Ministero della Cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

Regione Toscana  
Direzione Urbanistica e politiche abitative  
regionetoscana@postacert.toscana.it

c.a. Arch. Manuela Casarano  
manuela.casarano@regione.toscana.it

Segretariato Regionale MiBAC per la Toscana  
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

Cl. 34.43.01

**Oggetto:** Comune di Porto Azzurro (LI) - Convocazione di Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art.21 della Disciplina del PIT, approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015 per l'esame ai fini della verifica di Conformazione al PIT-PPR, del "Piano Operativo". Video Conferenza in data 26.07.2021 ore 9,30

*Richiedente:* Regione Toscana

*Procedimento:* Comune di Porto Azzurro prot. n.3783 del 29/04/2021 (**prot. SABAP n. 6222 del 29/04/2021**) - Richiesta Indizione Conferenza Paesaggistica Finale post approvazione del Piano Operativo Comunale di PORTO AZZURRO ex art. 19 comma 6 e art. 20 della LRT n. 65/2014 e ex art. 6 dell'Accordo Regione Toscana - Mibact - Trasmissione elaborati

Convocazione Conferenza Paesaggistica Vs. prot. n.223705 del 21/05/2021 (**prot. SABAP n.7643 del 24/05/2021**) prevista per il giorno 26/07/2021 ore 9,30

**Contributo istruttorio**

In riscontro alla vs. nota prot. n.223705 del 21/05/2021, prot. SABAP n. 7643 del 24/05/2021, recante la convocazione per la Conferenza Paesaggistica in oggetto, vista la nota del Comune di Porto Azzurro (LI) prot. n.3783 del 29/04/2021, prot. SABAP n. 6222 del 29/04/2021, con la quale si trasmettevano gli elaborati del POC approvato ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 e smi. con Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 26/04/2021 ai fini della verifica di Conformazione al PIT-PPR, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione allegata, in particolare gli elaborati integrati e modificati come richiesto nella Conferenza Paesaggistica del 26/02/2021, segnala la permanenza di alcune criticità - nella documentazione prodotta e nelle previsioni progettuali - che, benché limitate, non consentono di concludere con esito favorevole la valutazione.

Si prende atto degli approfondimenti effettuati rispetto all'elaborato "Tav. 1A - Beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs 42/2004", in cui sono rappresentati gli ambiti di esclusione dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs 42/04, corrispondenti alle zone territoriali omogenee A e B alla data del 6 settembre 1985. Si rileva tuttavia, nell'ambito delle perimetrazioni, la presenza di alcune aree per le quali è necessario verificare la rispondenza al Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Si rilevano altresì una serie di modifiche puntuali alle previsioni del POC che recepiscono in parte le criticità segnalate nella precedente Conferenza Paesaggistica, nella direzione di una maggior aderenza agli *obiettivi, direttive e prescrizioni* della Disciplina Statutaria del PIT-PPR.

A fronte di queste integrazioni e modifiche si segnala tuttavia la permanenza delle carenze e del livello di approfondimento già oggetto del precedente contributo trasmesso dallo scrivente Ufficio, relative innanzitutto alla scarsa definizione e descrizione, per ogni comparto, dei caratteri paesaggistici (naturali e antropici) da preservare al fine di garantire la massima coerenza di ogni intervento con il contesto di riferimento. I *criteri* e gli *indirizzi* per la formazione dei Piani Attuativi, descritti per ogni Scheda Norma, risultano ancora eccessivamente



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno  
Lungarno Pacinotti 46, 56126 PISA

Te. 050926500 Fax 050926542

e-mail : [sapab-pi@beniculturali.it](mailto:sapab-pi@beniculturali.it) PEC : [mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it)



generici e non vengono mai declinati rispetto alle specificità dei luoghi e dei contesti, demandando puntualmente ai Piani Attuativi gli indispensabili approfondimenti di carattere paesaggistico.

Si segnala altresì, per alcuni comparti oggetto di previsioni di nuova edificazione (Comparto 2, 10, 11) l'assenza dello Schema Direttore, impedendo pertanto una valutazione degli interventi rispetto ai caratteri e agli elementi del comparto.

Il rinvio alla successiva fase del Piano Strutturale Intercomunale degli "organici approfondimenti relativi ad alcune componenti del Patrimonio Territoriale (vedi ad esempio i beni di interesse archeologico o la ricognizione aggiornata delle aree boscate)", come si legge più volte nelle Note Integrazioni POC2, così come la perimetrazione del territorio urbanizzato effettuata ai sensi dell'art.224 della L.R.65/14 *Disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato*, non possono essere garanzia, in fase di verifica di Conformazione del POC al PIT-PPR, di un adeguato livello di conoscenza dei luoghi, di tutela dei contesti vincolati, e di coerenza delle nuove previsioni con gli obiettivi della Disciplina Statutaria, sia per quanto riguarda il quadro delle tutele, sia rispetto agli interventi all'interno dei singoli comparti. Pertanto, in presenza di situazioni dubbie rispetto al quadro delle tutele, sarebbe opportuno porsi nella situazione più cautelativa, mantenendo invariate le perimetrazioni esistenti proposte dal PIT-PPR, e rimandando le eventuali esclusioni agli approfondimenti connessi alle fasi successive di redazione del PSI.

Per quanto riguarda le azioni di piano proposte, oltre a ribadire le carenze già rilevate nel precedente contributo, si segnala anche una criticità nella seguente previsione riportata per diversi comparti: *"Il Piano Attuativo potrà prevedere misure di incentivazione per l'adozione di soluzioni architettoniche e costruttive finalizzate alla sostenibilità ed ecocompatibilità dell'edilizia (bioarchitettura, bioclimatica, ecc.), nella misura massima del 10% della SE in incremento rispetto ai parametri della presente scheda"*. Si fa presente che l'impiego di soluzioni finalizzate alla sostenibilità ed ecocompatibilità non può essere motivo di premialità ai fini dell'ottenimento di superfici e volumetrie aggiuntive rispetto a quelle massime previste dal comparto. Sarebbe invece auspicabile, in generale, per i nuovi interventi e per gli interventi di trasformazione, il ricorso a soluzioni tecnologiche e l'impiego di materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando edilizia ecocompatibile.

Sarebbe opportuno integrare la Scheda Norma di ogni comparto con l'individuazione delle possibili interferenze con gli oggetti della struttura antropica che la Sezione 4 relativa al D.M.16/08/1952 - G.U. 222 del 1952dec, all'obiettivo 3.a.1. e 3.a.2. segnala come meritevole di tutela (3.a.1. *"Tutelare il nucleo storico di Porto Azzurro (con le emergenze costituite dal Forte San Giacomo o Longone, la darsena con l'interfaccia terra/mare) nonché l'intorno territoriale, ovvero ambito di pertinenza paesaggistica, ad esso adiacente, mantenendo la leggibilità dell'impianto morfologico e non alterando le relazioni figurative tra l'insediamento storico e il suo intorno territoriale, i caratteri storico-architettonici del patrimonio edilizio, al fine di salvaguardarne l'integrità storico culturale, la percezione visiva e la valenza identitaria"*; 3.a.2. *"Tutelare gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti di valore storico e architettonico (l'eremo del Monferrato, i fortini e le casematte di epoca napoleonica e successivi, i manufatti dell'attività estrattiva), ivi inclusa l'edilizia rurale"*), e con i beni individuati nella tav.1B, non solo ai fini della tutela degli stessi, ma anche per poter identificare tali beni come elementi di valore di cui tener conto nell'ambito delle valutazioni sull'intervisibilità, sul rispetto dei con visivi da e verso la "città storica" e le emergenze storico-architettoniche e naturalistiche, sulla permanenza dei caratteri storicizzati, ecc.. nonché ai fini dell'attuazione delle direttive n.3.b.1., 3.b.2., 3.b.3., 3.b.4., 3.b.5., 3.b.6., 3.b.7. della Sezione 4 relativa al D.M.16/08/1952.

Per quanto riguarda la Disciplina degli interventi edilizi (art.24 delle NTA): si richiede un approfondimento sui criteri di individuazione delle sei categorie elencate, e si fa presente fin d'ora che per interventi su beni vincolati, ancorché sottoposti a tutela *ope legis*, si rende necessario l'ottenimento nel nulla osta della Soprintendenza territorialmente competente.

Si segnalano altresì le seguenti criticità/carenze:

#### - Comparto n. 5 – UTOE 2 – Nuova Struttura ricettiva in loc. Travaglio

Non si coglie il collegamento fra i fenomeni di abbandono e di degrado illustrati nella "Relazione descrittiva della consistenza quanti e qualitativa della vegetazione presente nel comparto n. 5" e la riqualificazione e la valorizzazione complessiva dell'area stessa mediante nuove previsioni edificatorie a carattere turistico-ricettivo. Pur avendo ridimensionato gli interventi rispetto alla previsione iniziale (da 800 a 500 mq), la destinazione



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno  
Lungarno Pacinotti 46, 56126 PISA

Te. 050926500 Fax 050926542

e-mail : [sapab-pi@beniculturali.it](mailto:sapab-pi@beniculturali.it) PEC : [mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it)

turistico ricettiva dell'area pare in contrasto con i rischi di artificializzazione del comparto. Sarebbe più idoneo valutare, eventualmente, destinazioni che non prevedono nuovi e significativi carichi insediativi.

- Comparto n. 9 - UTOE 8 - Recupero stabilimento produttivo "Ex Ovogalletti" in loc. Buraccio:

si richiede di attestare la legittimità paesaggistica dei volumi esistenti, e si richiede altresì che l'intervento, prevedendo ristrutturazione urbanistica e riconversione residenziale delle strutture produttive dismesse, sia attuato mediante Piano Attuativo.

- Comparto n. 11 - UTOE 6 - Area per attività ippoterapiche in località Pontecchio

La Scheda Norma, oltre ad essere priva di Schema Direttore, non dimostra il recepimento della prescrizione della Scheda Sezione 4 relativa al D.M.16/08/1952 "3.c.4. Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato". Si richiede pertanto di argomentare suddetta previsione, e la coerenza con la Disciplina Statutaria del PIT-PPR.

Le carenze fin qui elencate e le criticità di alcune previsioni dello strumento urbanistico fanno sì che il POC di Porto Azzurro, così come elaborato, **non possa essere ritenuto conforme** alla Disciplina Statutaria contenuta nel PIT-PPR, pertanto questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 146 comma 5, dichiara **negativa** la verifica della conformazione del Piano.

Si ricorda infine che rientra tra le competenze dei Comuni l'acquisizione di tutta la documentazione - anche disponibile presso altri Enti - indispensabile a costruire un quadro conoscitivo esaustivo nell'ambito dei processi di formazione degli strumenti urbanistici, ferma restando, nello spirito di massima collaborazione tra Enti, la disponibilità a supportare i Comuni nell'acquisizione di suddetto materiale e a mettere a disposizione conoscenze e competenze di settore.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Maria Irene Lattarulo

IL SOPRINTENDENTE  
arch. Esmeralda Valente  
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 82/2005)

